



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO
SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 8 Reg. Ord.

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente - Deroga ai limiti di rumorosità nonché dell'orario di intrattenimento musicale nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania per il periodo di Carnevale 2024.**

IL SINDACO

Vista la nota assunta a questo prot. n. 1829 dell'1.02.2024, con la quale la Ditta Art Cafè di Caruso Giuseppe Antonio ha presentato la documentazione ai fini dell'organizzazione di spettacoli in piazza per il Carnevale 2024, dall'8 al 13 febbraio 2024;

Considerato che a fronte della presentazione dell'istanza di cui sopra, è stata convocata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il g. 8 febbraio c.m.;

Vista, altresì, l'istanza acquisita a questo prot. n. 2528 del 06.02.2024 con la quale la precitata Ditta richiede l'autorizzazione in deroga alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 "determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore";;

Visti:

il D.P.C.M. 01.03.1991;

il D.P.C.M. 14.11.1997;

il D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215;

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

le Linee Guida della Regione Sicilia pubblicate sulla G.U.R.S., Parte I, n. 50 del 19.10.2007, in previsione del protrarsi fino a tarda ora delle serate di Carnevale;

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la propria competenza in materia,

DISPONE

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215, **in concomitanza del Carnevale 2024 e precisamente:**

- **dalle ore 18:00 di giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 03:00 di venerdì 9 febbraio 2024;**
- **dal 9 al 13 febbraio 2024, dalle ore 16:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, per come**

specificato anche nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle serate;

La presente Ordinanza non avrà efficacia nel caso in cui la manifestazione non dovesse essere autorizzata dalla Questura di Catania.

Nello stesso periodo di cui sopra, per il resto del centro abitato, l'eventuale attività di intrattenimento musicale, non potrà superare i 60Db, come previsto dalle vigenti normative e potrà, comunque, svolgersi fino alle ore 03:00 del giorno successivo.

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente Provvedimento, dovranno essere osservate scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento ai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e alle Linee Guida della Regione Sicilia pubblicate sulla G.U.R.S., Parte I, n. 50 del 19.10.2007, rispettando i limiti di emissioni sonore previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora;

dovranno, altresì, essere osservate tutte le disposizioni legislative in premessa indicate, ivi comprese le successive mm.ii. e le disposizioni di cui ai Regolamenti Comunali ed in materia di T.U.E.L.

SANZIONI

Il procedimento sanzionatorio del presente Provvedimento è disciplinato dalla Legge 689/81.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che con la presente Ordinanza si intendono comunque richiamate, **la violazione dei limiti di emissioni sonore**, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 10.330 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 447/95.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Per i casi di mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicherà quanto previsto dalle normative di riferimento.

D I S P O N E

che il presente Provvedimento:

abbia efficacia dalle ore 18:00 di giovedì 8 e fino alle ore 03:00 di mercoledì 14 febbraio p.v.;

sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale, sull'App, su Instagram e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;

sia trasmesso, per opportuna conoscenza e/o per le relative competenze, al Sig. Prefetto di Catania, al Sig. Questore di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'Asp 3 di Catania – Distretto di Palagonia, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile dell'Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali, al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ed al Responsabile del Servizio Politiche Culturali, Educative, Turistiche e Ricreative del Comune di Militello in Val di Catania.

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale **ha valore di notifica, anche individuale**, a quanti interessati dalle disposizioni di cui sopra.

La Polizia Locale di Militello in Val di Catania e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza.

A V V E R T E

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Militello in Val di Catania 08-02-2024

IL SINDACO

F.to Dott. GIOVANNI BURTONE